

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Trieste – Sezione I, 15 dicembre 2011, n. 559.

*L'adozione di una variante al piano regolatore non rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili, nemmeno se il Comune sta dando esecuzione ad un giudicato amministrativo che non ha in sé i caratteri dell'urgenza e indifferibilità.*

*Omissis.*

Oggetto del ricorso ... è la deliberazione di adozione della variante 4 al PRGC e la decisione soprassessoria relativa ad una richiesta di concessione.

La deliberazione consiliare impugnata è stata adottata dopo la presentazione della domanda di concessione e la decisione soprassessoria risulta motivata con le previsioni del nuovo strumento urbanistico che, con l'introduzione dell'art. 24 bis, subordinano l'edificazione in loco a strumento attuativo senza più ammettere l'edificazione diretta.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

1) Violazione dell'articolo 38, quinto comma, del decreto legislativo 267 del 2000. Sviamento di potere. Carezza di istruttoria. Difetto di motivazione.

Si deduce innanzitutto che il 1° giugno 2004, quando il consiglio comunale ha assunto la deliberazione impugnata, rientrava nei 40 giorni antecedenti alla data fissata per le nuove elezioni amministrative (il 12 giugno 2004) e quindi nel periodo in cui il consiglio comunale può adottare soltanto gli atti urgenti ed improrogabili, tra i quali non rientra l'atto impugnato, che nemmeno motiva in relazione a possibili ragioni di urgenza e improrogabilità.

*Omissis.*

Nel merito il collegio ritiene che sia fondato il primo motivo del ricorso ...

La delibera consiliare n. 12 è stata infatti adottata il 1 giugno 2004 e quindi dopo che erano stati indetti i comizi elettorali (le elezioni si sono tenute il 12 giugno 2004!) e, dal punto di vista del diritto, è innegabile che l'art. 38, 5 comma, del d.lgs. 267/2000 limita la competenza dei consigli comunali, per il periodo successivo alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ai soli atti urgenti ed improrogabili.

Nel caso di specie si deve escludere che l'atto di adozione della variante impugnata potesse rientrare nel novero degli atti urgenti ed improrogabili (anche a prescindere dal fatto che nessuna motivazione viene al riguardo addotta dal consiglio comunale); come lo stesso atto ricorda, il comune agisce in conseguenza della sentenza di questo TAR che, accogliendo precedenti ricorsi, ha annullato il comma 11, dell'art. 27 delle NNTAA del Piano regolatore generale comunale ed invero questo TAR, con la precedente sentenza n. 94/2004 depositata in data 22 marzo 2004, ha annullato la sopra ricordata normativa di PRGC, ma tale sentenza, oltre ad essere ben antecedente alla data di indizione dei comizi elettorali, non conteneva alcun termine di necessaria esecuzione (T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009, n. 2194) e nemmeno richiedeva necessariamente l'adozione di atti esecutivi; si deve quindi escludere che, come sostiene la difesa del Comune, nel caso de quo si tratti di esecuzione di un giudicato amministrativo che "ha in re ipsa i caratteri dell'urgenza e dell'indifferibilità".

Da quanto sopra discende la evidente fondatezza del primo motivo del ricorso ... che denuncia un vizio chiaramente assorbente rispetto a tutte le altre censure di ambo i ricorsi, derivandone la dimostrazione che il consiglio comunale, nel momento in cui ha agito, era carente del potere ad adottare l'atto che ha originato tutta la sequenza procedimentale de quo; da ciò consegue l'accoglimento del ricorso ... nonché, per invalidità derivata, del successivo ricorso ... per quanto concerne la loro parte impugnatoria, con il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati. Resta peraltro impregiudicato il potere del Comune di pronunciarsi in maniera legittima sull'assetto del suo territorio. Per tale ragione la richiesta di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento, non risultando allo stato accertato il diritto della parte ricorrente a realizzare il denegato progetto impiantistico, anche a prescindere dal fatto che la ricorrente non ha dimostrato di aver subito danno alcuno.

*Omissis.*